Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 22 settembre 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

		L.			L.
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	100	All'Estero	Abb. annuo	200
	» semestrale	50		» semestrale	100
	» trimestrale	25		» trimestrale	50
	Un fascicolo	2		Un fascicolo	4

ALLA PARTE SECONDA

		L.			L.
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	60	All'Estero	Abb. annuo	120
	» semestrale	30		» semestrale	60
	» trimestrale	15		» trimestrale	30
	Un fascicolo	2		Un fascicolo	4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 22 maggio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1942-XX, registro n. 24 Guerra, foglio n. 339.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare alle sottonotate città albanesi:

CROCE DI GUERRA

Città di Argirocastro - Nel corso della guerra contro la Grecia subiva con stoicismo e con fede, ripetuti bombardamenti dell'avversario mai flettendo, mai riducendo il ritmo della sua vita, strettamente legata a quella delle Forze armate operanti. Occupata dal nemico, manteneva intatto il suo fiero patriottismo alimentando la propria resistenza con la certezza della vittoria. — Fronte greco, 28 ottobre 1940-23 aprile 1941-XIX.

Città di Berat. — Nel corso della guerra contro la Grecia subiva, con stoicismo e con fede, ripetuti bombardamenti del nemico, mai flettendo e mai riducendo il ritmo della sua vita strettamente legato a quella delle vittoriose Forze armate operanti. — Fronte greco, 28 ottobre 1940-24 aprile 1941-XIX.

Città di Corcia. — Nel corso della guerra contro la Grecia subiva, con stoicismo e con fede, ripetuti bombardamenti dell'avversario, mai flettendo, mai riducendo il ritmo della sua vita strettamente legata a quella delle Forze armate operanti. Occupata dal nemico, manteneva intatto il suo fiero patriottismo alimentando la propria resistenza con la certezza della vittoria. — Fronte greco, 28 ottobre 1940-23 aprile 1941-XIX

Città di Durazzo. — Nel corso della guerra contro la Grecia subiva con stoicismo e con fede, ripetuti bombardamenti dal nemico, mai flettendo e mai riducendo il ritmo intenso

della sua vita strettamente legata a quella delle vittoriose Forze armate operanti. — Fronte greco, 28 ottobre 1940-24 aprile 1941-XIX.

Città di Elbasan. — Nel corso della guerra contro la Grecia, subiva con stoicismo e con fede, ripetuti bombardamenti del nemico, mai flettendo e mai riducendo il ritmo della sua vita strettamente legata a quella delle vittoriose Forze armate operanti. — Fronte greco, 28 ottobre 1940-24 aprile 1941-XIX.

Città di Kukes. — Animata da profonda fede, partecipava alla guerra contro la Jugoslavia con formazioni volontarie della sua popolazione, dando con entusiasmo il proprio contributo di azione e di sangue alla vittoria. — Fronte jugoslavo: 6-18 aprile 1941-XIX.

Città di Piscopeia. — Animata da profonda fede, partecipava alla guerra contro la Jugoslavia con formazioni volontarie della sua popolazione, dando con entusiasmo il proprio contributo di azione e di sangue alla vittoria. — Fronte jugoslavo, 6-18 aprile 1941-XIX.

Città di Scutari. — Animata da profonda fede, partecipava alla guerra contro la Jugoslavia con formazioni volontarie della sua popolazione, dando con entusiasmo il proprio contributo di azione e di sangue alla vittoria. — Fronte jugoslavo, 6-18 aprile 1941-XIX.

Città di Tirana. — Nel corso della guerra contro la Grecia, subiva con stoicismo e con fede, ripetuti bombardamenti, mai flettendo e mai riducendo il ritmo intenso della sua vita strettamente legata a quella delle vittoriose Forze armate operanti. — Fronte greco, 28 ottobre 1940-24 aprile 1941-XIX.

Città di Valona. — Nel corso della guerra contro la Grecia, subiva con stoicismo e con fede, ripetuti bombardamenti del nemico, mai flettendo e mai riducendo il ritmo intenso della sua vita strettamente legata a quella delle vittoriose Forze armate operanti. — Fronte greco, 28 ottobre 1940-24 aprile 1941-XIX.

(2992)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 20 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 5 luglio 1942-XX, registro 14 Africa Italiana, foglio 13.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA DI BRONZO

Biagini Ugo fu Balduino e di Missori Clotilde, nato a Monte Compatri (Roma) il 13 maggio 1888, maggiore nella riserva del LXXVII battaglione coloniale. — Comandante della retroguardia di una colonna, in numerosi passaggi difficili, attaccato da avversario superiore per numero, non esitava a lanciarsi alla testa del suo battaglione in vari attacchi alla baionetta che validamente contribuivano alla sicurezza della colonna ed al buon successo delle operazioni. — Zona del Gutà, 29-31 ottobre 1939-XVII.

Garulli Angelo di Pietro e di Laurenti Emilia, nato il 7 gennaio 1905 a Neviano degli Arduini (Parma), brigadiere a piedi della banda speciale CC. RR. e zaptiè. — Addetto ad una banda irregolare, partecipava a numerosi fatti d'arme, dimostrando coraggio, audacia e sprezzo del pericolo. Durante un combattimento, dando prova di notevole intuito e capacità organizzativa, con personale azione accorreva in aiuto di un nucleo di gregari rimasti privi di munizioni, contribuendo efficacemente a mettere in fuga una formazione nemica che ne tentava l'accerchiamento. — Bulga - Berechet (A.O.I.) giugno-settembre 1939-XVII.

Loiero Alfonso fu Cesare e fu Maria Vartolo, nato a Stilo (R. Calabria) il 26 gennaio 1901, sergente maggiore dell'XI brigata coloniale, banda istruzione. — Sottufficiale di una banda di istruzione, in diversi fatti d'arme dava prova di capacità, coraggio personale e sprezzo del pericolo. In circostanze particolarmente delicate, durante un combattimento contro numerose e agguerrite forze nemiche, nel quale il comandante veniva costretto ad abbandonare provvisoriamente la banda per un incidente occorsogli, egli ne assumeva il comando guidandola brillantemente al successo. Esempio di elevato senso del dovere e di capacità nel comando di una banda armata. — Seiò - Bergafet, 2 gennaio - Fiume Robi, 4 gennaio - Zona Alaltù, 11 gennaio 1939-XVII.

Sulis Giuseppe Luigi di Aurelio e di Cengiù Cesarina, nato il 10 settembre 1913 a Muravera (Cagliari), sergente maggiore della banda irregolare Giurru, II brigata coloniale. — Partecipava a numerosi fatti d'arme, quale comandante di una sezione d'artiglieria, dando sempre prova di sereno coraggio e capacità tecnica. Durante un combattimento si distingueva particolarmente nel dirigere ed effettuare personalmente il tiro, raggiungendo risultati decisivi e permettendo così la rapida avanzata dei nostri reparti. Successivamente, addetto ad una banda irregolare, d'iniziativa accorreva con pochi uomini in appoggio al proprio reparto fortemente impegnato contro nuclei nemici, contribuendo validamente al successo. — Sciolà - Gheveà, 26 luglio 1938 - 10 agosto 1938 - Gobensà Ghiorghis, 20 aprile 1939 - Gorfò Feros Biet, 9 maggio 1939 - Scemà, 17 agosto 1939-XVII.

Beienè Ibraim, ascari della compagnia autocarri armati. — Facente parte dell'equipaggio di un'autocorazzata di scorta ad un autocarro postale, attaccato di sorpresa da forze nemiche di gran lunga superiori, sebbene ferito alla prima scarica da due pallottole alla spalla ed al braccio sinistro, continuava il fuoco senza preoccuparsi della forte perdita di sangue. Colpito una terza volta all'inguine, seguitava a sparare fino a quando l'autocorazzata non giungeva nei pressi di un nostro fortino e solo allora si lasciava soccorrere e tamponare le ferite. — Zahà, 25 maggio 1940-XVIII.

Chebbedè Hailè Micael, fitaurari della banda armati paesani Deggiac Mammò Hailè Micael. — Capo fedele, comandante di armati irregolari, più volte impegnato in azioni contro rilevanti forze nemiche, seppe sempre, con perizia ed ardimento, attraverso difficoltà di situazioni e di terreno, far rifulgere la vittoria per le nostre armi. Durante un attacco alla banda in marcia, con pronta decisione e con slancio ammirevole portava i suoi armati al contrattacco e con la sorpresa dell'azione poneva in fuga il nemico infliggendogli sensibili perdite. Confermava in successiva azione le sue ammirevoli doti di combattente. — Gigrità Abbò (Sembar), 10 giugno 1940-XVIII.

CROCE DI GUERRA

Colacino Tommaso di Ercole e di Renda Berenice, nato a Tiriolo (Catanzaro) il 28 agosto 1912, sergente maggiore del reparto autonomo Comando superiore FF. AA. dell'A.O.I. — Sottufficiale specializzato, quale comandante di autodrappello, partecipava a diversi cicli operativi di polizia coloniale, sempre distinguendosi per iniziativa, capacità e dedizione al servizio. In terreno aspro e soggetto alla offesa dei nemici, dimostrava calma e serenità, conducendo uomini e macchine con perizia non comune, coraggio e sprezzo del pericolo. Esempio ai dipendenti, di cosciente audacia e sentimento del dovere. — A.O.I., novembre 1936 15 maggio 1938-XVI.

Nicola Pietro di Battista e di Giardi Carolina, nato a Darmo (Pavia) il 23 luglio 1911, sergente maggiore del XCII battaglione coloniale. — Comandante di mezza compagnia in servizio di retroguardia, si distingueva per slancio e sprezzo del pericolo nel respingere più volte il nemico che attaccava con forze soverchianti. Venuto a conoscenza che due casse munizioni della salmeria della colonna stavano per cadere in mano al nemico, spontaneamente si lanciava con quattro ascari a ricuperarle nonostante il fitto fuoco dei nemici. Esempio di coraggio e di senso di responsabilità. — Faras Uoga (Rima), 1° maggio 1939-XVII.

Goitom Zemmereh, buluc basci della banda armati paesani Deggiac Mammò Hailè Micael. — Comandante di armati irregolari, più volte impegnato in azioni contro rilevanti forze nemiche, seppe sempre con perizia ed ardimento, attraverso difficoltà di situazioni e di terreno, far rifulgere la vittoria per le nostre armi. Durante una sorpresa del nemico per catturare una squadra mitraglieri con un fucile mitragliatore, con pronta decisione e con slancio ammirevole, portava i suoi armati al contrattacco, sventando il tentativo e contribuendo validamente a risolvere con successo l'azione. Confermava in successive azioni le sue ammirevoli doti di comandante e di combattente. — Gigrità Abbò (Sembar), 10 giugno 1940-XVIII.

(2932)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 luglio 1942-XX, n. **1054.**
Varianti al regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1156, che approva il Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio superiore di marina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Decreta:

Art. 1.

Al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina approvato col R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1156, sono apportate le varianti che risultano dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Il numero 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:
« 1 - Alle mense di bordo sulle navi armate ed in riserva e nei casi previsti dall'art. 38, n. 1, su quelle in disponibilità o allestimento, è assegnato il seguente personale borghese di servizio, oltre gli attendenti militari di cucina e di mensa previsti dal regolamento per il servizio a bordo delle Regie navi ».

Mensa ammiraglio:
se ammiraglio di Armata o ammiraglio di Squadra: 2 cuochi, 2 domestici;
se ammiraglio di Divisione o contrammiraglio: 1 cuoco, 1 domestico.

Mensa comandante di nave:
1 cuoco, 1 domestico.

Mensa ufficiali:
con 20 commensali o meno: 1 cuoco, 1 domestico;
con più di 20 e meno di 40 commensali: 2 cuochi, 2 domestici;
con 40 o più commensali: 3 cuochi, 3 domestici.

Mensa unica sottufficiali:
Sulle unità di dislocamento non inferiore a 5000 tonnellate:
fino a 50 commensali: 1 cuoco;
oltre 50 commensali: 2 cuochi.

Mensa sottufficiali:
Sulle unità di dislocamento inferiore alle 5000 tonnellate:
da 5 fino a 25 commensali: 1 marinaio funzionante da cuoco;
oltre 25 commensali: 2 marinai funzionanti da cuochi ».

Art. 3.

I numeri 7, 12 e 13 della prima colonna della Tabella A « gradi - cariche o funzioni » sono sostituiti dai seguenti:
7. Capitano di fregata in comando oppure Capo di stato maggiore di forza navale o Sottocapo di stato maggiore della squadra quando abbia già esercitato il prescritto periodo di comando nel grado.
12. Tenente di vascello e gradi corrispondenti - Ufficiale in 2ª - 1° Direttore del tiro - 2° Direttore di tiro con attribuzioni di Capo servizio su unità da 35.000 tonn. - Direttore di macchina - vice direttore di macchina sulle corazzate da 35.000 tonn. - Capitano del genio navale addetto al servizio scafo delle corazzate da 35.000 tonn. - Capo servizio E.R.T. di corazzate e incrociatori da 10.000 tonn, - Capitano armi navali destinato alle artiglierie sulle carazzate e incrociatori da 10.000 tonn. (1).
13. Tenente di vascello e gradi corrispondenti - o ufficiale E. sulle corazzate da 35.000 tonn. - Direttore del tiro unico - 2° e 3° Direttore del tiro - 4° Direttore del tiro su unità da 35.000 tonn. - Capo reparto e Direttore del tiro di batterie di medio e piccolo calibro su unità da 35.000 tonn. - Capitano armi navali destinato alle artiglierie - Ufficiale di rotta - Capo servizio E.R.T. - Capo servizio T. - Capo servizio comunicazioni - Capo servizio aereo - Aiutante di Bandiera - Ufficiale al dettaglio - Ufficiale del genio navale - Capo del 7° reparto - Capo servizio sanitario - Capo servizio di Commissariato - Capo servizio religioso - Ufficiale preposto agli allievi della Regia accademia navale su navi scuola.

Art. 4.

Le tabelle B, C, D, F, G, H, I, L ed M sono sostituite da quelle allegate al presente decreto, firmate d'ordine Nostro dal Ministro per la marina.

Art. 5.

Il presente decreto ha vigore dal 28 aprile 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, foglio 60. — MANCINI

(1) I direttori del tiro, i capi servizio E.R.T., T. e l'ufficiale di rotta imbarcati sulle corazzate o incrociatori, se più anziani di pari grado in comando di navi di superficie, hanno gli assegni del n. 11.

TABELLA B.

Assegni giornalieri spettanti ai Capi di 1ª, di 2ª e di 3ª classe.

Gli assegni previsti dalla presente tabella non sono cumulabili tra loro qualunque sia il cumulo di incarichi (in nessun caso può corrispondersi per la stessa giornata più di una delle quote previste dalla tabella).

Gli assegni per i consegnatari (responsabili di materiali di dotazione, depositi viveri, vestiario ed effetti letterecci) sono dovuti solo quando vi sia effettiva responsabilità del materiale.

L'anzianità di imbarco è computabile dalla data di nomina a Secondo Capo.

GRADO		Destinazioni su Regie Navi in armamento				Destinazioni su Regie Navi in riserva				Destinazioni su Regie Navi in disponibilità				Altre destinazioni di servizio		
		con 10 anni imbarco	con 7 anni imbarco	con 4 anni imbarco	con meno 4 anni imbarco	con 10 anni imbarco	con 7 anni imbarco	con 4 anni imbarco	con meno 4 anni imbarco	con 10 anni imbarco	con 7 anni imbarco	con 4 anni imbarco	con meno 4 anni imbarco	con 10 anni imbarco	con 7 anni imbarco	con 4 anni imbarco
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A) CATEGORIE:	Elettricisti - Radiotelegrafisti - Aiutanti - Siluristi - Torpedinieri - Meccanici - Fuochisti A. - Specialisti direzione tiro.															
Capi 1ª classe	Conduttori di macchine	14,50	13 —	11,50	10 —	12,50	11 —	9,50	8 —	8,50	7 —	5,50	4 —	—	—	—
	Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari Comandi Navali - Segretari al dettaglio	13 —	11,50	10 —	8,50	11,30	9,80	8,30	6,80	7,90	6,40	4,90	3,40	—	—	—
	Altri incarichi	12 —	10,50	9 —	7,50	10,50	9 —	7,50	6 —	7,50	6 —	4,50	3 —	4,50	3 —	1,50
Capi 2ª classe	Conduttori di macchine	12 —	12 —	10,50	9 —	10,20	10,20	8,70	7,20	6,60	6,60	5,10	3,60	—	—	—
	Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari Comandi Navali - Segretari al dettaglio	10 —	10 —	8,50	7 —	8,60	8,60	7,10	5,60	5,80	5,80	4,30	2,80	—	—	—
	Altri incarichi	9,50	9,50	8 —	6,50	8,20	8,20	6,70	5,20	5,60	5,60	4,10	2,60	3 —	3 —	1,50
Capi 3ª classe	Conduttori di macchine	9,50	9,50	9,50	8 —	7,90	7,90	7,90	6,40	4,70	4,70	4,70	3,20	—	—	—
	Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari Comandi di Navali - Segretari al dettaglio	8 —	8 —	8 —	6,50	6,70	6,70	6,70	5,20	4,10	4,10	4,10	2,60	—	—	—
	Altri incarichi	7,50	7,50	7,50	6 —	6,30	6,30	6,30	4,80	3,90	3,90	3,90	2,40	1,50	1,50	1,50
B) CATEGORIE:	Cannonieri A. - Cannonieri Art. - Carpentieri - Fuochisti O. - Palombari.															
Capi 1ª classe	Consegnatari - Segretari Comandi Navali - Segretari al dettaglio	12,50	11 —	9,50	8 —	10,90	9,40	7,90	6,40	7,70	6,20	4,70	3,20	—	—	—
	Altri incarichi	11,50	10 —	8,50	7 —	10,10	8,60	7,10	5,60	7,30	5,80	4,30	2,80	4,50	3 —	1,50
Capi 2ª classe	Consegnatari - Segretari Comandi Navali - Segretari al dettaglio	9,50	9,50	8 —	6,50	8,20	8,20	6,70	5,20	5,60	5,60	4,10	2,60	—	—	—
	Altri incarichi	9 —	9 —	7,50	6 —	7,80	7,80	6,30	4,80	5,40	5,40	3,90	2,40	3 —	3 —	15,0
Capi 3ª classe	Consegnatari - Segretari Comandi Navali - Segretari al dettaglio	7,50	7,50	7,50	6 —	6,30	6,30	6,30	4,80	3,90	3,90	3,90	2,40	—	—	—
	Altri incarichi	7 —	7 —	7 —	5,50	5,90	5,90	5,90	4,40	3,70	3,70	3,70	2,20	1,50	1,50	1,50

GRADO	Destinazioni su Regie Navi in armamento				Destinazioni su Regie Navi in riserva				Destinazioni su Regie Navi in disponibilità				Altre destinazioni di servizio		
	con 10 anni imbarco	con 7 anni imbarco	con 4 anni imbarco	con meno 4 anni imbarco	con 10 anni imbarco	con 7 anni imbarco	con 4 anni imbarco	con meno 4 anni imbarco	con 10 anni imbarco	con 7 anni imbarco	con 4 anni imbarco	con meno 4 anni imbarco	con 10 anni imbarco	con 7 anni imbarco	con 4 anni imbarco
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C) CATEGORIE: Marinai - Segnalatori - Cannonieri - Istruttori Educaz. Fisica - Furieri - Infermieri - Musicanti - Trombettieri - Portuali.															
Capi 1ª classe: Comandanti di unità	14,50	13 —	11,50	10 —	12,50	11 —	9,50	8 —	8,50	7 —	5,50	4 —	—	—	—
Capi 1ª classe: Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari Comandi Navali - Segretari al dettaglio	11,50	10 —	8,50	7 —	10,10	8,60	7,10	5,60	7,30	5,80	4,30	2,80	—	—	—
Capi 1ª classe: Altri incarichi	10,50	9 —	7,50	6 —	9,30	7,80	6,30	4,80	6,90	5,40	3,90	2,40	4,50	3 —	1,50
Capi 2ª classe: Comandanti di unità	12 —	12 —	10,50	9 —	10,20	10,20	8,70	7,20	6,60	6,60	5,10	3,60	—	—	—
Capi 2ª classe: Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari Comandi Navali - Segretari al dettaglio	8,50	8,50	7 —	5,50	7,40	7,40	5,90	4,40	5,20	5,20	3,70	2,20	—	—	—
Capi 2ª classe: Altri incarichi	8 —	8 —	6,50	5 —	7 —	7 —	5,50	4 —	5 —	5 —	3,50	2 —	3 —	3 —	1,50
Capi 3ª classe: Comandanti di unità	9,50	9,50	9,50	8 —	7,90	7,90	7,90	6,40	4,70	4,70	4,70	3,20	—	—	—
Capi 3ª classe: Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari Comandi Navali - Segretari al dettaglio	6,50	6,50	6,50	5 —	5,50	5,50	5,50	4 —	3,50	3,50	3,50	2 —	—	—	—
Capi 3ª classe: Altri incarichi	6 —	6 —	6 —	4,50	5,10	5,10	5,10	3,60	3,30	3,30	3,30	1,80	1,50	1,50	1,50

TABELLA C.

Assegni di bordo giornalieri
spettanti ai secondi capi, sergenti, sottocapi e comuni.

Gli assegni previsti dalla presente tabella sono stabiliti per la posizione di armamento. Per la posizione di riserva sono ridotti a otto decimi: per quelle di disponibilità e di allestimento a quattro decimi.

Non sono cumulabili tra loro qualunque sia il cumulo di incarichi (in nessun caso può corrispondersi per la stessa giornata, più di una delle quote previste dalla tabella).

Gli assegni per consegnatari (responsabili di materiali, depositi viveri, vestiario ed effetti letterecci) sono dovuti solo quando vi sia effettiva responsabilità del materiale.

GRADI E INCARICHI	CATEGORIE DEL C.R.E.M.		
	Elettricisti, Radiotelegrafisti, Aiutanti, Siluristi, Torpedinieri, Meccanici, Fuochisti A., Spec. Direz. Tiro	Cannonieri A., Cannonieri Art., Carpentieri, Fuochisti O., Palombari	Marinai, Segnalatori, Cannonieri Istr. Ed. Fis., Furieri, Infermieri, Musicanti, Trombettieri, Portuali
SECONDI CAPI			
Comandanti di unità	—	—	7 —
Conduttori di macchine	7 —	—	—
Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari Comandi navali - Segretari al dettaglio	5,50	5 —	4 —
Comunque imbarcati	5 —	4,50	3,50
SERGENTI E SOTTOCAPI VOLONTARI			
Comandanti di unità	—	—	5 —
Conduttori di macchine	5 —	—	—
Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari Comandi navali - Segretario al dettaglio	3,50	2,50	1,75
Comunque imbarcati	3 —	2 —	1,25
COMUNI DI 1ª CLASSE VOLONTARI			
Comunque imbarcati	1,75	1,50	1 —
COMUNI DI 2ª CLASSE VOLONTARI			
Comunque imbarcati	0,75	0,50	0,25
SOTTOCAPI DI LEVA E RAFFERMATI DI LEVA			
Comandanti di unità	—	—	4 —
Conduttori di macchine	4 —	—	—
Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari Comandi navali - Segretario al dettaglio	2,50	1,75	1 —
Comunque imbarcati	2 —	1,25	0,60
COMUNI DI 1ª CLASSE DI LEVA E RAFFERMATI DI LEVA			
Comunque imbarcati	1,25	0,75	0,50
COMUNI DI 2ª CLASSE DI LEVA E RAFFERMATI DI LEVA			
Comunque imbarcati	0,75	0,50	0,25

TABELLA *D.*

Maggiori assegni giornalieri
spettanti ai sottufficiali e militari del C.R.E.M. imbarcati.

I soprassoldi della presente tabella non sono cumulabili fra loro. Vengono corrisposti in aggiunta a quelli delle tabelle *B*, *C* e *F* limitatamente però alle giornate di effettiva presenza a bordo, escluse quelle di degenza alle infermerie di bordo.

A) MAGGIORI ASSEGNI SPETTANTI NELLA SOLA POSIZIONE DI ARMAMENTO:

1) Ai brevettati idrofonisti:

Sottufficiali e militari di qualsiasi grado, quando l'incarico è effettivamente disimpegnato . . . . L. 2,50

2) Ai puntatori scelti:

Sottufficiali e militari di qualsiasi grado, quando l'incarico è effettivamente disimpegnato	Destinati alle torrette, rilevatori, telemetri, inclinometri e agli strumenti vari per la direzione del tiro. Mitraglieri	L. 1 —
	Destinati ai cannoni di p. c. sia effettivi che di riserva (sino al calibro 100 incluso)	» 1,50
	Destinati ai cannoni di medio calibro (da oltre 100 a 200 incluso) non in torre	» 2 —
	Destinati ai complessi in torre e alla direzione raffinata di A.P.G.	» 2,50
	Puntatori scelti centrali	» 3 —

B) MAGGIORI ASSEGNI SPETTANTI NELLA POSIZIONE DI ARMAMENTO ED IN QUELLA DI RISERVA (nella posizione di riserva, sono ridotti a otto decimi).

3) Agli elettricisti addetti alle dinamo in azione ed ai meccanici - gli uni e gli altri imbarcati su navi di superficie di dislocamento superiore alle 500 tonn. . . . . L. 1 —

4) Ai timonieri orizzontali sui sommergibili d'attacco . . . . . . » 2 —

5) **Ai timonieri orizzontali sui sommergibili di crociera** . . . . . » 1 —

6) Ai **panettieri** . . . . » 1 —

7) **Ai conduttori di autoveicoli** . . . . » 1 —

C) MAGGIORI ASSEGNI SPETTANTI IN TUTTE LE POSIZIONI AMMINISTRATIVE DELLE UNITÀ (nella posizione di **riserva** sono ridotti a otto decimi, in quelle di disponibilità ed allestimento a quattro decimi).

Segue: TABELLA *D.*

8) Ai fuochisti motoristi navali per M.A.S. o per motori a combustione interna e ai fuochisti abilitati alla condotta di **macchinari nei limiti stabiliti dalle tabelle di equipaggiamento:**

Sergenti, sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe . . . . L. 0,50

9) Ai militari ff. cuochi e domestici delle mense ufficiali, cuochi delle mense sottufficiali e cuochi dell'equipaggio:

Sergenti, sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe . . . . L. 1,50 { Quando non sono imbarcati i cuochi e domestici borghesi e sono regolarmente costituite le mense.

10) Ai militari cuochi unici delle mense sottufficiali (regolarmente costituite) ed equipaggio . . . . L. 1,50

11) Ai militari del C.R.E.M. addetti ai reparti aerei di bordo . . » 0,50

TABELLA F.

Assegni spettanti al personale imbarcato su sommergibili, esploratori, cacciatorpediniere, avvisi scorta, torpediniere costiere, cacciasommergibili, M.A.S., cannoniere, posamine.

(Art. 29 del regolamento).

Gli assegni previsti dalla presente tabella vanno corrisposti in aumento ai normali assegni di bordo.

Le misure previste sono quelle spettanti per la posizione di armamento. Nella posizione di riserva sono ridotti a metà per gli ufficiali e ad otto decimi pei sottufficiali e militari del C.R.E.M. Non sono dovuti nelle posizioni di disponibilità e allestimento.

Non sono suscettibili degli aumenti percentuali stabiliti dall'art. 5 del regolamento.

GRADI	Sommergibili	Esploratori Cacciatorpediniere Avvisi scorta Torpediniere costiere Cacciasommergibili M. A. S. Cannoniere Posamine
UFFICIALI		
Ufficiale ammiraglio	12 —	4 —
Ufficiale superiore	10 —	2 —
Ufficiale inferiore	8 —	1 —
SOTTUFFICIALI E MILITARI DEL C.R.E.M.		
Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e secondi capi	2,50	0,75
Sergenti e sottocapi	1,75	0,50
Comuni di 1ª e 2ª classe	1,50	0,50

TABELLA G.

Assegni giornalieri per il personale imbarcato su navi addette a speciali servizi o su navi mercantili.

(Artt. 30, 31 e 32 del regolamento).

Gli assegni previsti dai nn. 1, 2 e 3 della presente tabella sono cumulabili coi normali assegni personali. Sono dovuti nella sola posizione di armamento. Quelli previsti dai nn. 4 e 5 non sono cumulabili coi normali assegni personali salvo le eccezioni espressamente indicate.

Non sono suscettibili degli aumenti percentuali stabiliti dall'art. 5 del regolamento, fatta eccezione pei nn. 3 e 4.

1) *Navi addette al servizio di dragaggio delle mine*
(per le sole giornate di effettivo dragaggio su mine cariche).

Ufficiali di qualsiasi grado	Capo flottiglia	L. 10 —
	Capo squadriglia	» 8 —
	Comandante di unità	» 5 —
	Osservatore	» 3 —
Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e secondi capi		» 1,20
Sergenti e sottocapi		» 0,90
Comune di 1ª e 2ª classe		» 0,45

2) *Navi che compiono campagne idrografiche.*

a) A tutto il personale imbarcato durante la campagna idrografica:

	nel Mediterraneo	non nel Mediterraneo
Ufficiali superiori	L. 12 —	L. 18 —
Ufficiali inferiori	» 9 —	» 13,50
Capi di 1ª, 2ª, 3ª cl. e secondi capi	» 5 —	» 8 —
Sergenti e sotto capi	» 2,50	» 3,75
Comuni di 1ª e 2ª classe	» 1,50	» 2,25

b) Al personale del C.R.E.M. distaccato da bordo per lavori idrografici sulle imbarcazioni o a terra; in aumento agli assegni di cui alla lettera *a*).

Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e secondi capi	L. 2 —
Sergenti, sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe	» 1 —

3) *Navi adibite al trasporto carbone, nafta e munizioni.*

Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e secondi capi	L. 0,50	Sono dovuti nelle sole giornate di effettivo trasporto, imbarco o sbarco.
Sergenti sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe	» 0,20	

Segue: TABELLA *G*.

4) *Navi mercantili impiegate a scopo militare, catturate, requisite e noleggiate.*

Ufficiali ed assimilati della Regia Marina	Comandante militare o Regio commissario se capitano di vascello e gradi corrispondenti - Colonnello medico direttore di ospedale galleggiante	L. 50 —	Cumulabile con l'assegno previsto dalla colonna 11 o 12 o 13 o 14 della tabella *A*. se dovuto in relazione all'anzianità di servizio o di imbarco.
	Comandante militare o Regio commissario se capitano di fregata e gradi corrispondenti - Tenente colonnello medico direttore di ospedale galleggiante	» 35 —	
	Comandante militare o Regio commissario se capitano di corvetta e gradi corrispondenti - Maggiore medico direttore di ospedale galleggiante	» 30 —	

Ufficiali ed assimilati della Regia Marina	Comandante militare o Regio commissario se tenente di vascello e gradi corrispondenti - Capitano medico direttore di ospedale galleggiante	L. 15	Cumulabile con l'assegno previsto dalle colonne 11 o 12 o 13 o 14 della tabella A se dovuto in relazione all'anzianità di servizio e d'imbarco.
	Comandante militare o Regio commissario se ufficiale subalterno di qualsiasi corpo	» 15	
	Ufficiali superiori con determinato incarico		Soprassoldo di « altri incarichi » in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (Tab. *A*, pos. arm.).
	Ufficiali inferiori con determinato incarico		Soprassoldo di Capo servizio in relazione al grado e alle altre condizioni richieste (Tabella *A*, numeri 13 e 17, pos. arm.).

Ufficiali e sottufficiali di garanzia — Il Ministero stabilisce di volta in volta il trattamento economico entro i limiti degli assegni normali di imbarco.

Segue: TABELLA *G*.

5) *Navi della Regia marina cedute temporaneamente in gestione a ditte private.*

Ufficiali di qualsiasi corpo: Regi Commissari	Ufficiali superiori	Soprassoldo di « altri incarichi » in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (Tab. *A*, pos. arm.).
	Ufficiali inferiori	Soprassoldo di Capo servizio in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (Tabella *A*, numeri 13 e 17, pos. armamento).
Sottufficiali: Sovraccarico		Soprassoldo giornaliero di « altri incarichi » (Tab. *B* pos. arm.) o di « comunque imbarcato » (Tab. *C* pos. arm.) in relazione al grado, alla categoria ed alle altre condizioni richieste.

TABELLA H.

Assegni giornalieri per il personale imbarcato su navi appoggio perchè designato ad imbarcare su navi ancora in costruzione o allestimento.

(Art. 33 del regolamento).

Gli assegni previsti dalla presente tabella sono dovuti esclusivamente al personale imbarcato su navi appoggio designato ad imbarcare poi su navi tuttora in costruzione o allestimento.

Sono dovuti per le sole giornate di effettiva presenza a bordo, nonchè durante le brevi licenze. Non sono dovuti durante le missioni.

Non sono comulabili con alcun altro assegno previsto dal presente regolamento, ad eccezione di quelli di alloggio previsti dalla tabella *L* n. 2 e di quelli specificatamente indicati nella presente tabella.

Capitano di vascello	L. 6,25	Al controindicato personale spetta un contributo mensa di L. 8,75, oltre la razione viveri di disponibilità e l'assegno previsto dalle colonne 11 o 12 o 13 o 14 della tabella *A* se dovuto in relazione all'anzianità di servizio e d'imbarco.
Capitano di fregata o di corvetta o gradi corrispondentii	» 5 —	
Tenente di vascello e gradi corrispondenti	» 1,60	
Ufficiali subalterni	» —	

Capi di 1ª classe	» 2 —	Oltre ai normali assegni di vitto relativi alla posizione di disponibilità ed all'assegno previsto dalle colonne 13-14-15 della tabella *B* se dovuto in relazione al grado e all'anzianità d'imbarco.
Capi di 2ª classe	» 1,70	
Capi di 3ª classe	» 1,50	
Secondi capi	» 1,30	
Sergenti e sottocapi volontari	» 0,40	
Sottocapi di leva	» 0,20	
Comuni di 1ª classe volontari	» 0,30	
Comuni di 1ª classe di leva	» 0,15	
Comuni di 2ª classe volontari e di leva	» 0,10	

Ai sottufficiali, sottocapi e comuni designati ad imbarcare sulle Unità subacquee in allestimento vengono corrisposte, dalla data di inizio delle prove preliminari del sommergibile (data fissata dal Ministero) per tutta la durata delle prove, le seguenti quote giornaliere in aggiunta al trattamento di cui sopra:

Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe	L. 3.40
Secondi capi	» 2,25
Sergenti e sottocapi	» 1,15
Comuni	» 0,85

TABELLA I.

Assegni giornalieri dovuti al personale destinato a costituire forze da sbarco o basi passeggere di operazioni, di passaggio su Regie navi.

(Art. 34 del regolamento).

I soprassoldi previsti dalla presente tabella sono cumulabili soltanto con gli assegni personali di cui alle colonne 11 e 14 della tabella *A* ed alle colonne 13, 14 e 15 della tabella *B* se dovuti in relazione al grado ed all'anzianità d'imbarco. Essi non sono cumulabili con quote di indennità di missione.

Sono dovuti nelle sole giornate di effettiva presenza a bordo.

Ufficiali superiori	L. 4 —
Ufficiali inferiori	» 2,50
Ufficiali subalterni	» 1,50
Capi di 1ª classe	» 1,25
Capi di 2ª classe	» 1 —
Capi di 3ª classe	» 0,80
Secondi capi	» 0,60
Sergenti e sottocapi	» 0,40
Comuni	» 0,20

TABELLA L.

Assegni di bordo eventuali.

(Art. 35 del regolamento).

Gli assegni previsti dalla presente tabella sono cumulabili con qualsiasi altro assegno.

Non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'art. 5 del regolamento, nè delle riduzioni relative alle diverse posizioni amministrative delle navi.

1) *Assegno per alloggio a terra.*

Agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento e riserva o su navi appoggio perchè designati ad imbarcare poi su navi tuttora in costruzione o allestimento, quando non possono alloggiare a bordo della nave su cui sono imbarcati o a bordo della nave appoggio della nave in costruzione o allestimento, nonchè agli stessi imbarcati su sommergibili, quando non possono raggiungere il bordo perchè la nave è in crociera, sono dovuti i seguenti assegni giornalieri, il cui pagamento si effettua con documento di spesa a carico del capitolo Armamenti navali in base ad ordine del giorno del Comando di bordo:

Ufficiale superiore	L. 10 —
Ufficiale inferiore	» 8 —
Sottufficiale	» 5 —

L'assegno è dovuto per le sole giornate in cui il personale deve prendere alloggio non erariale a terra.

2) *Assegni per comando di guardia.*

Ai sottufficiali in comando di guardia per le giornate di effettiva navigazione, sono dovuti i seguenti assegni giornalieri:

Capi di 1ª classe	L. 1,50
Capi di 2ª classe	» 1,25
Capi di 3ª classe	» 0,90
Secondi capi	» 0,80

3) *Assegni per navi in Estremo Oriente.*

Ai sergenti, sottocapi e comuni dei C.R.E.M. imbarcati sulle navi in Estremo Oriente, sono dovuti i seguenti soprassoldi giornalieri:

Sergenti e sottocapi	L. 4 —
Comuni di 1ª e 2ª classe	» 2 —

4) *Assegno per lavori con fiamma ossidrica o acetilenica.*

Ai militari che eseguono lavori autogeni con la fiamma ossidrica o acetilenica, è dovuto un soprassoldo di L. 0,50 per ogni ora di effettivo lavoro.

Il pagamento si effettua con documento di spesa a carico del capitolo Armamenti navali, in base ad ordine del giorno del Comando di bordo, da cui risulti il numero delle ore di lavoro effettuato.

Segue: TABELLA L.

5) *Assegno per lavori da carpentiere, calafato e velaio.*

Ai militari adibiti a lavori di carpentiere e calafato esclusi quelli della categoria carpentieri e velaio spetta un assegno giornaliero di L. 0,40 per le sole giornate di effettivo lavoro. Il pagamento si effettua con documenti di spesa a carico del capitolo Armamenti navali, in base ad ordine del giorno del Comando di bordo, da cui risulti il numero delle giornate di lavoro effettuato.

6) *Assegno ai carbonai eventuali.*

Ai comuni di 2ª classe adibiti al servizio di carbonai eventuali spetta un assegno di L. 2 giornaliere per le sole giornate di effettivo lavoro e nelle sole posizioni di armamento e riserva.

7) *Assegno per pulizia interna caldaie, doppi fondi e celle vinarie.*

Ai militari delle categorie, marinai, fuochisti, furieri S. adibiti ai lavori di pulizia interna delle caldaie, dei doppi fondi e delle celle vinarie, spetta un assegno di L. 1 per le sole giornate di effettivo lavoro. Il pagamento si effettua con documenti di spesa a carico del capitolo Armamenti navali, in base ad ordine del giorno del Comando di bordo da cui risulti il numero delle giornate di lavoro effettuato.

TABELLA M.

Assegni di cancelleria.
(Art. 27 del regolamento)

N. d'ordine		COMANDI DI FORZE NAVALI E UNITÀ DEL R. NAVIGLIO	Quota mensile
A	1	Comando in Capo di Armata	600
	2	Comando in Capo di Squadra	450
	3	Comando di Divisione e Comando sommergibili	150
	4	Comando di Flottiglia e gruppi navali corrispondenti	50
	5	Comando di Squadriglia e gruppi navali corrispondenti	30
	6	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio superiore a 1200 uomini	200
	7	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 900 a 1200 uomini	150
	8	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 600 a 900 uomini	120
	9	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 400 a 599 uomini	100
	10	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 175 a 399 uomini	80
	11	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 100 a 174 uomini	60
	12	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 75 a 99 uomini	50
	13	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 50 a 74 uomini	40
	14	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 20 a 49 uomini	25
	15	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio inferiore a 20 uomini (esclusi i M.A.S.)	10
B		Per i Comandi navali da cui *direttamente* dipendono le unità complesse o le unità singole sottoindicate sono stabilite inoltre le seguenti quote aggiuntive:	
	1	Per ogni Squadra	50
	2	Per ogni Divisione	30
	3	Per ogni Flottiglia o gruppo navale corrispondente	20
	4	Per ogni Squadriglia o gruppo navale corrispondente	8
	5	Per ogni Unità	5
C		Per i Gruppi amministrativi costituiti presso le sedi militari marittime sono stabiliti i seguenti assegni con esclusione di quelli spettanti alle singole unità del gruppo in base alla lettera *A*:	
	1	Gruppi composti di 10 unità, o meno	25
	2	Gruppi composti di oltre 10 unità	35

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e d'Albania, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la marina
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX, n. 1055.

Inclusione dell'abitato di Fiumalbo (Modena) fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Fiumalbo, in provincia di Modena.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, foglio 58. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX, n. 1056.

Inclusione dell'abitato di Vieste (Foggia) fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Vieste, in provincia di Foggia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, foglio 57. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 12 settembre 1942-XX.

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana « San Giacomo » di Caltagirone (Catania) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Caltagirone.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Veduta la domanda della Cassa rurale ed artigiana « San Giacomo » di Caltagirone (Catania) per essere autorizzata ad esercitare il credito agrario;

Veduta la deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri in data 27 giugno 1942-XX;

Decreta:

La Cassa rurale ed artigiana « San Giacomo » di Caltagirone (Catania) è autorizzata a compiere nel territorio del comune di Caltagirone le operazione di credito agrario di esercizio previsto dall'art. 2 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso Regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1942-XX

MUSSOLINI

(3612)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1942-XX.

Precettazione presso i produttori dei quantitativi di patate di cui è disposta la vendita obbligatoria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 14 aprile 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 16 aprile 1942-XX) sulla disciplina dell'esportazione, dell'approvvigionamento, della distribuzione e dei prezzi delle patate primaticce;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 17 luglio 1942-XX) contenente disposizioni per la disciplina dell'esportazione fuori provincia, dell'approvvigionamento e della distribuzione delle patate prodotte posteriormente alla data del 31 luglio 1942-XX;

Considerato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, 4 e 5 del decreto Ministeriale 14 aprile 1942 e dell'art. 1 del decreto Ministeriale 2 luglio 1942-XX è vietato l'acquisto delle patate da parte di qualsiasi ente o ditta diversi da quelli appositamente incaricati dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti in prodotti ortoflorofrutticoli;

Che i produttori di patate hanno l'obbligo di vendere a detti enti e ditte incaricati quantitativi di prodotti eccedenti il fabbisogno familiare e zootecnico;

Ritenuta la necessità di assicurare, mediante precettazione, l'approvvigionamento delle patate per l'alimentazione del Paese;

Decreta:

Art. 1.

Ferma restando la disciplina di cui ai decreti Ministeriali 14 aprile e 2 luglio 1942-XX, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a mezzo dei prefetti presidenti delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, ha facoltà di precettare, presso i produttori, i quantitativi di patate di cui è disposta la vendita obbligatoria, per la cessione agli enti e ditte, incaricati dell'acquisto dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti in prodotti ortoflorofrutticoli ai sensi dell'art. 4 del decreto Ministeriale 14 aprile 1942-XX.

Art. 2.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 settembre 1942-XX

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(3631)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 486 dell'8 settembre 1942-XX, relativo alle disposizioni per la produzione e la vendita degli articoli casalinghi di alluminio.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 486 dell'8 settembre c. a. ha impartito le seguenti disposizioni per la produzione e la vendita degli articoli casalinghi di alluminio.

I. — Dalla data della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* è vietata la produzione per uso civile di pentole, casseruole, tegami, tortiere e coperchi in alluminio che non corrispondano ai tipi come appresso definiti:

a) gli articoli fabbricati dovranno rientrare nelle seguenti categorie:

1) pentola cilindrica;
2) pentola conica senza anello di appoggio;
3) pentola bombata;

4) casseruola cilindrica fonda;
5) casseruola cilindrica mezzo fonda;
6) casseruola conica;
7) casseruola bombata;
8) tegame bombato;
9) tortiera;
10) coperchio.

E' esclusa la produzione dei suddetti articoli di alluminio con manico ad arco.

Gli articoli unificati dovranno corrispondere per la misura, il peso e le dimensioni e per le altre caratteristiche costruttive alle norme contenute nel fascicolo U.N.I. 0351 e precisamente alle seguenti tabelle previste per il *tipo medio, senza orlo*: S 17, S 18, S 19, S 20, S 21, S 22, S 23, S 24, S 25, S 26.

L'alluminio impiegato per la fabbricazione degli utensili unificati deve essere di prima fusione di titolo non inferiore a 99 %;

b) le ditte produttrici dovranno imprimere chiaramente su ogni articolo prodotto il proprio nome o il proprio marchio di fabbrica (ove esista), il titolo dell'alluminio impiegato, il prezzo di vendita al consumo e la indicazione « U.N.I. ».

II. — I prezzi di vendita degli articoli casalinghi di tipo unificato vengono stabiliti come appresso:

	Articoli con maniglie in lega di alluminio	Articoli con maniglie in lega di alluminio e resina (bachelite)
	per chilo	
a) da produttore a commerciante per merce resa franco stazione destino, a piccola velocità, a mezzo delle ferrovie dello Stato o di ferrovie secondarie in servizio cumulativo, merce incartata, carta per merce fino al massimo del 5 %, imballo al costo, pagamento per contanti, netto al ricevimento della fattura che sarà emessa a spedizione effettuata della merce	L. 24,50	L. 29,50
b) da grossista al dettagliante per merce resa franco negozio del grossista, alle stesse condizioni suindicate	» 25,50	» 30,50
c) al consumatore per merce nuda (non incartata)	» 32 —	» 38,50

Nelle vendite alle ditte grossiste i produttori praticheranno uno sconto del cinque per cento sul prezzo come sopra stabilito.

III. — Le ditte produttrici potranno fornire gli articoli di alluminio con maniglie di bachelite sino ad un massimo del cinquanta per cento della quota stabilita per ciascun commerciante.

IV. — E' fatto divieto ai rivenditori (grossisti e dettaglianti) di spedire articoli di alluminio unificati fuori dell'ambito della provincia in cui ha sede il loro negozio.

V. — I produttori e i commercianti rivenditori di articoli di alluminio unificato dovranno tenere apposito registro di carico e di scarico.

I registri di carico e scarico per i produttori sono vidimati dalla Confederazione fascista degli industriali, che impartirà le norme per la loro regolare tenuta.

I registri di carico e scarico dei commercianti saranno vidimati dai locali Consigli provinciali delle Corporazioni e dovranno essere tenuti costantemente aggiornati. Nella parte del carico sarà tra l'altro indicato il nome del fornitore e nella parte dello scarico il nome dell'acquirente con gli estremi del documento di riconoscimento.

Le vendite dei grossisti ai dettaglianti dovranno essere notificate ai Consigli provinciali delle Corporazioni per i necessari controlli.

VI — Le ditte produttrici di articoli casalinghi di alluminio unificato dovranno comunicare al Consiglio provinciale delle Corporazioni competente, entro il 10 di ogni mese, i quantitativi spediti ai rivenditori nel mese precedente.

Analoga comunicazione sarà fatta al Ministero delle corporazioni (Direzione generale del commercio - Servizio centrale prezzi) dalla Confederazione fascista degli industriali per il quantitativo globale di articoli tipo di alluminio immessi al consumo nelle varie provincie.

VII. — Nei negozi incaricati alla vendita di articoli di alluminio dovrà essere esposto al pubblico in maniera ben visibile un cartello con la dicitura:

« Negozio provvisto di articoli casalinghi di alluminio a tipo unificato.

Prezzo di vendita al consumo:

L. 32 — al chilo per l'alluminio con maniglie in lega di alluminio;

L. 38,50 al chilo per l'alluminio con maniglie in bachelite ».

(3619)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 487 del 10 settembre 1942-XX, relativo al prezzo dei rottami ferrosi da riutilizzo

Con decorrenza dal 1° corrente mese, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 487 del 10 settembre c. a. ha ridotto a L. 120 al quintale i prezzi al detentore stabiliti con circolare P. 35 del 19 marzo 1941 per gli spezzoni di rotaie ferroviarie a fungo; per gli spezzoni di cerchioni di carrozze ferroviarie, tramviarie, locomotrici, vagoni e carri; per le molle ferroviarie a bovolo, a spirale, a balestre.

Nelle vendite al consumo dal magazzino dei commercianti la suddetta riduzione avrà efficacia dal 1° ottobre prossimo.

(3618)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo alla disciplina dei prezzi dei fichi secchi della campagna 1942-43

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha preso le seguenti determinazioni in materia di disciplina di prezzi dei fichi secchi della campagna 1942-43.

I. — CLASSIFICHE.

Ai soli effetti del prezzo valgono le seguenti classifiche:

A) *Fichi comuni, interi, essiccati al sole:*

1) prima qualità: frutti grossi, interi, con un massimo di 80 frutti per chilogrammo, bianchi, non macchiati, grana fine;

2) seconda qualità: frutti medi, interi, con un massimo di 100 frutti per chilogrammo, di colore uniforme, non eccessivamente macchiati;

3) terza qualità: frutti interi non compresi nelle due qualità precedenti, purchè commestibili.

B) *Fichi speciali:*

a) mondi del Cilento:

1) prima qualità: frutti grossi, interi, con un massimo di 85 frutti per chilogrammo;

2) seconda qualità: frutti non compresi nella prima qualità, purchè commestibili;

b) comuni, spaccati ed essiccati al sole:

1) prima qualità: frutti grossi, con un massimo di 80 frutti per chilogrammo, bianchi, non macchiati, buccia sottile, grana fine;

2) seconda qualità: frutti medi, con un massimo di 100 frutti per chilogrammo, di colore uniforme, non eccessivamente macchiati;

3) terza qualità: frutti non compresi nelle due qualità precedenti, purchè commestibili;

c) degli Abruzzi, essiccati al forno:

qualità unica: frutti interi di qualsiasi pezzatura.

C) *Fichi per uso industriale*:

qualità unica: frutti di qualsiasi specie, interi o spaccati, non commestibili, da destinarsi esclusivamente ad uso industriale.

II. — PREZZI ALLA PRODUZIONE.

I prezzi alla produzione, per merce sana, mercantile, nuda resa su veicolo del produttore, franco magazzino di raccolta della zona di produzione, sono stabiliti come segue:

A) *Fichi comuni, interi, essiccati al sole*:
1) prima qualità: lire 475 al quintale;
2) seconda qualità: lire 455 al quintale;
3) terza qualità: lire 415 al quintale;

B) *Fichi speciali*:
a) mondi del Cilento:
1) prima qualità: lire 620 al quintale;
2) seconda qualità: lire 590 al quintale,
b) comuni, spaccati ed essiccati al sole;
1) prima qualità: lire 420 al quintale;
2) seconda qualità: lire 400 al quintale;
3) terza qualità. lire 365 al quintale;
c) degli Abruzzi, essiccati al forno:
qualità unica: lire 365 al quintale;

C) *Fichi per uso industriale*:
qualità unica: lire 309 al quintale.

III. — CONFEZIONI.

Per la immissione al consumo, sono ammesse *soltanto* le seguenti confezioni:

A) *Fichi comuni, interi, essiccati al sole*:
1) prima qualità:
in pacchetti di cellofane di peso fino a 1 chilogrammo;
in cestini di peso fino a 15 chilogrammi, confezionati con frutti a strati ordinati;
in cestini di peso superiore a 15 chilogrammi, confezionati con frutti a strati ordinati, alla rinfusa o a corona;
2) seconda qualità:
in cestini di peso fino a 15 chilogrammi, confezionati con frutti a strati ordinati;
in cestini di peso superiore a 15 chilogrammi, confezionati con frutti a strati ordinati o alla rinfusa;
3) terza qualità:
in sacchi di tela o carta e in cestoni di peso superiore a 50 chilogrammi, confezionati con frutti alla rinfusa;

B) *Fichi speciali*:
a) mondi del Cilento:
1) prima qualità:
in pacchetti di cellofane di peso fino a 1 chilogrammo;
in cestini di peso fino a 15 chilogrammi, confezionati con frutti a strati ordinati;
2) seconda qualità:
in cestini di peso superiore a 15 chilogrammi, confezionati con frutti a strati ordinati o alla rinfusa;
b) comuni, spaccati ed essiccati al sole:
1) prima qualità:
in cestini di peso fino a 15 chilogrammi, confezionati con frutti accoppiati, a strati ordinati;
2) seconda qualità:
in cestini di peso superiore a 15 chilogrammi, confezionati con frutti accoppiati, a strati ordinati;
3) terza qualità:
in cestoni di peso superiore a 50 chilogrammi, confezionati con frutti non accoppiati, alla rinfusa;
c) comuni, spaccati, essiccati al sole e poi cotti al forno:
1) prima qualità:
in pacchetti di cellofane di peso fino a 1 chilogrammo;
in cestini di peso fino a 15 chilogrammi, confezionati con frutti accoppiati, a strati ordinati;
2) seconda qualità:
in cestini di peso superiore a 15 chilogrammi, confezionati con frutti accoppiati, a strati ordinati;
3) terza qualità:
in sacchi di tela o carta e in cestoni di peso superiore a 50 chilogrammi, confezionati con frutti non accoppiati, alla rinfusa;
d) degli Abruzzi, essiccati al forno:
qualità unica:
in cestini di qualunque peso, confezionati con frutti alla rinfusa;
in sacchi di tela o carta e in cestoni di peso superiore a 50 chilogrammi, confezionati con frutti alla rinfusa;

C) *Fichi per uso industriale*:
qualità unica:
imballaggi di qualsiasi tipo (cestoni, sacchi, ecc.) di peso non inferiore a 50 chilogrammi, confezionati con frutti alla rinfusa.

Le confezioni sopra indicate si intendono:
a) per i pacchetti di cellofane: a peso netto, con una tolleranza sul peso del 5 %;
b) per i cestini: a peso lordo, con una tara massima del 10 %;
c) in sacchi di tela o carta e in cestoni o altri imballaggi: a peso netto, con imballaggi del compratore o da fatturare al costo con facoltà di resa.

Sulle confezioni in cellofane e in cestini dovranno essere apposte le seguenti indicazioni:
1) nome e sede della ditta confezionatrice o marca depositata;
2) tipo e qualità del prodotto;
3) peso e tolleranza, per i pacchetti di cellofane;
4) peso e tara massima, per i cestini.

IV. — MAGGIORAZIONI COMMERCIALI.

Per la determinazione dei prezzi relativi alle fasi di scambio successive alla produzione, si considereranno le seguenti voci di maggiorazione:

A) Maggiorazioni da apportare ai prezzi alla produzione, per ottenere il prezzo da grossista della zona di produzione a grossista della zona di consumo (per merce imballata, selezionata, resa franco vagone stazione partenza, tara per merce):
1) spese per carico, scarico, pesatura;
2) cali e sfridi;
3) selezionatura e impacco;
4) imballaggio;
5) spese generali;
6) trasporto alla stazione e carico sul vagone;
7) margine del grossista distributore della zona di produzione.

Le maggiorazioni complessive per tutte le voci sopra indicate sono fissate come segue:
1) per le confezioni in pacchetti di cellofane: lire 170 al quintale;
2) per le confezioni in cestini di peso fino a 15 chilogrammi, con frutti a strati ordinati e per le confezioni in cestini di peso superiore a 15 chilogrammi, con frutti a corona: lire 95 al quintale;
3) per le confezioni in cestini di peso superiore a 15 chilogrammi, con frutti a strati ordinati o alla rinfusa: lire 65 al quintale;
4) per le confezioni in sacchi di tela o carta e in cestoni di peso superiore a 50 chilogrammi, con frutti alla rinfusa e per i fichi ad uso industriale, comunque confezionati: lire 45 al quintale.

Per i fichi comuni, spaccati, essiccati al sole e poi cotti al forno è riconosciuta una ulteriore maggiorazione massima del 20 % sul prezzo alla produzione, a titolo di calo peso e delle altre spese di lavorazione e mano d'opera;

B) Maggiorazioni da apportare al prezzo da grossista della zona di produzione a grossista della zona di consumo, per ottenere il prezzo da grossista della zona di consumo a dettagliante (per merce resa franco negozio dettagliante — se residente nello stesso comune del grossista —, o franco stazione partenza — se residente in altro comune —, tara per merce):
1) imposta generale sull'entrata (solo per i fichi cotti al forno): 2 %;
2) spese di trasporto: da calcolare localmente;
3) scarico da vagone arrivo, trasporto al magazzino, magazzinaggio, trasporto a negozio del dettagliante o alla stazione partenza (compreso l'eventuale carico su vagone): da calcolare localmente;
4) calo peso (da non calcolare per le confezioni in pacchetti di cellofane): 1 %;
5) margine del grossista della zona di consumo: 5 %;

C) Maggiorazioni da apportare al prezzo da grossista della zona di consumo a dettagliante, per ottenere il prezzo al consumo:
1) imposta generale sull'entrata (solo per i fichi cotti al forno): 2 %;
2) spese di trasporto (solo per le forniture ai dettaglianti che risiedono in comune diverso da quello del grossista): da calcolare localmente;

3) usura imballo (solo per le confezioni in sacchi di tela o carta e in cestoni): 2 %;

4) calo peso (solo per le confezioni in sacchi di tela o carta o in cestoni): 2 %;

5) margine al dettagliante:

a) nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti: 14 %;

b) nei comuni con popolazione da 100.001 a 500.000 abitanti: 16%;

c) nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti: 18 %;

6) imposta generale sull'entrata in abbonamento:

a) per i fichi cotti al forno: 1,50 %;

b) per gli altri tipi: 3,20 %

Per la vendita del prodotto sfuso delle confezioni in cestini di peso fino o superiore a 15 chilogrammi i prezzi di vendita al consumo dovranno essere maggiorati del 10 %, a titolo di tara merce ed eventuale ulteriore calo di vendita.

Il prodotto confezionato in ceste o sacchi alla rinfusa, potrà essere venduto sfuso sia negli imballaggi originali che in altri; quello, invece, confezionato in cestini con frutti a strati ordinati, per essere venduto sfuso, dovrà essere esposto al pubblico nelle confezioni e nelle condizioni originali e tolto dall'imballaggio soltanto a richiesta dell'acquirente al momento della effettiva vendita.

(3621) p. *Il Ministro*: PASCOLATO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Disposizione n. 8 relativa all'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al pubblico sopra i recipienti contenenti prodotti conservati, di cui al decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 146 del 22 successivo.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX, relativo alla disciplina della produzione, dell'approvvigionamento, della destinazione, distribuzione ed immissione al consumo dei prodotti conservati per l'alimentazione umana, fermo restando per il produttore l'obbligo di apporre sopra i recipienti o involucri contenenti detti prodotti, oltre alle indicazioni prescritte dalle vigenti disposizioni, anche quella del proprio nome e dello stabilimento di produzione, l'indicazione del prezzo di vendita al pubblico sui recipienti o involucri stessi, direttamente o a mezzo di etichette, deve essere impressa dai rivenditori al minuto.

Il Ministro: PARESCHI

(3620)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 5 settembre 1942-XX è stato concesso l'exequatur al dottor Vicko Svilokos, Console generale dello Stato Indipendente di Croazia a Milano con giurisdizione sui territori del Piemonte, Lombardia, Liguria, Venezia Tridentina, Emilia e provincia di Vicenza, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Verona.

(3616)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi, in liquidazione, con sede in Rizziconi (Reggio Calabria).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, approvate con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 28 agosto 1942-XX, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi, avente sede nel comune di Rizziconi (Reggio Calabria) e mette l'azienda in liquidazione coatta amministrativa;

Dispone:

I signori Giuseppe Ascioti fu Michele, Rodolfo Unghero fu Saverio e Rosario Forestieri fu Antonino sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi, avente sede nel comune di Rizziconi (Reggio Calabria), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 settembre 1942-XX

V. AZZOLINI

(3614)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.